

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

**Contratto TRA**

La struttura privata Casa di Salute Santa Lucia – Branche a visita -Ortopedia, Oculistica, Ginecologia, Orl, Chirurgia. Partita IVA:01243511217 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): con sede in San Giuseppe Vesuviano (Prov.: NA; CAP: 80047) – Via Aielli n° rappresentato/a dal/la sottoscritto/a dott. Miranda Alessandro CF MRNLSN51M22F839W come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto;

il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure - copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (*oppure: si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) n. **39596163** del 08/02/2024 (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

**E**

L'Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud con sede in Torre del Greco (NA) CAP 80059 Partita IVA: 063322711216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo, munito dei necessari poteri come da D.P.G.R.C. n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, nella persona del suo delegato Dott.ssa Peluso Carolina, Direttore del Distretto Sanitario n.52, giusta delega con delibera n.34 del 10/01/2024,

**PER**

regolare per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Branche a Visita, ed i correlati limiti di spesa.

**PREMESSO**

- che con **DGRC n.800 del 29/12/2023** (nonché con delibera n. 34 del 10/01/2024, assunta dal Direttore Generale della sottoscritta ASL in attuazione delle disposizioni recate dalla stessa delibera della Giunta regionale) sono stati stabiliti i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie relativamente alla branca di **Ortopedia, Oculistica, Ginecologia, Orl, Chirurgia**, da erogare nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024;
- che il presente contratto si uniforma ai nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, approvati dalla richiamata DGRC n.800 del 29/12/2023.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

**Art. 2**  
**(oggetto)**

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di **Ortopedia, Oculistica, Ginecologia, Orl, Chirurgia** da erogarsi nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa, stabiliti ai sensi delle delibere indicate in premessa (comprese, per i centri di diabetologia, le prestazioni afferenti ai PACC P2501/2 e P2780).

**Art. 3**  
**(quantità delle prestazioni)**

1. Il volume massimo delle prestazioni di **BRANCHE A VISITA**, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2023, è determinato come segue: n. **6.062** prestazioni, di cui il 1% (uno per cento) per utenti residenti fuori regione; per l'esercizio 2024, in via provvisoria, il suddetto volume massimo è fissato in n. **5.638** prestazioni, con la medesima limitazione riguardo alle prestazioni rese ai residenti fuori regione.

**Art. 4**  
**(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)**

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di **BRANCHE A VISITA**, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:
  - a) € **128.521**, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € **119.525**, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio,
  - b) € **113.378**, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € **105.442**, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.).
2. Il limite di spesa lorda e netta, fissato al comma precedente, in applicazione del criterio stabilito a tale riguardo dalle delibere richiamate in premessa, potrà essere utilizzato per utenti residenti fuori regione per una percentuale non superiore al 1% (uno per cento).
3. Il limite di spesa netta, fissato al comma precedente per i residenti fuori regione, è inderogabile. Al contrario, l'eventuale sotto utilizzo di tale limite potrà essere speso per le prestazioni rese ai cittadini residenti in Campania, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di spesa stabiliti al precedente comma 1.
4. Per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera a), diviso per i corrispondenti volumi massimo di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
5. *(per le Branche di Radiodiagnostica e di Medicina Nucleare)* La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "\_\_\_" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € \_\_\_,\_\_ (€ \_\_\_,\_\_ per B.1 e € \_\_\_,\_\_ per B.2 per la branca "B" della Medicina Nucleare), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - \_\_/\_\_/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

*(oppure: per le Branche di Diabetologia e di Cardiologia):*

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € \_\_\_\_, \_\_\_\_, calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - \_\_/\_\_/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

*(oppure: solo per Branche a Visita):*

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - 30/09/2023 (ai sensi dell'art. 6, comma 4), è attualmente pari a:

€ 31,05 per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) **Chirurgia Generale** (descrizione);

€ 27,41 per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) **Oculistica** (descrizione);

€ 11,54 per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) **Ortopedia e Traumatologia** (descrizione);

€ 17,74 per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) **Ostetricia e Ginecologia** (descrizione);

€ 16,24 per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) **Otorinolaringoiatria** (descrizione).

**NOTA:** inserire il dato relativo alle diverse discipline ministeriali in cui è accreditata la singola struttura, calcolato come media dei dati, rilevati per ciascuna disciplina ministeriale, dei centri della ASL operanti nella branca "Branche a Visita".

**Art. 5**

**(criteri di remunerazione delle prestazioni)**

1. La remunerazione delle prestazioni alla sottoscritta struttura avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, tutti gli importi separatamente fissati nel precedente art. 4 quali limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta costituiscono i limiti massimi di remunerazione delle prestazioni acquistate dalla sottoscritta struttura privata accreditata, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui al medesimo art. 4, ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3. Al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta, l'ASL potrà acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti.
3. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell'anno solare, i limiti di prestazioni e di spesa sopra indicati dovranno essere applicati dalla sottoscritta struttura privata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese. Il rispetto di questo vincolo sarà verificato sul progressivo del valore economico, al netto della compartecipazione dell'utente, delle prestazioni rese nel corso dell'anno solare, con la seguente tolleranza: sarà consentito – alle condizioni di priorità sotto specificate – che il suddetto importo cumulato raggiunga una eccedenza, rispetto alla somma dei dodicesimi del tetto di spesa netta per i mesi trascorsi, non superiore al 30% del tetto di spesa netta mensile, con l'obbligo di recuperare lo sfioramento al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le prestazioni che in ciascun mese solare eccederanno la suddetta condizione, non saranno remunerate. Parimenti, non saranno remunerate le prestazioni che, pur rientrando nel suddetto limite del 30%, siano state rese dopo l'esaurimento del dodicesimo mensile del tetto di spesa annuo e non abbiano l'indicazione di URGENTE o BREVE nella prescrizione del MMG ("U" = "Priorità Urgente", oppure "B" = "Priorità Breve", poi riportata nel campo "35.0: Livello di Priorità della richiesta" del FILE C). In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n.800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

4. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
5. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC nn. 377/98, 1270 e 1272/2003, 491/06, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

**Art. 6  
(Tavolo Tecnico)**

1. Le parti si danno atto che per monitorare e promuovere la compiuta e corretta applicazione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. \_\_ membri di cui n. \_\_ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. \_\_ membri nominati dalla ASL, di cui un membro con funzione di coordinamento. Al tavolo tecnico partecipa obbligatoriamente il Referente del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ASL per la specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevista dal DCA n. 103 del 06.12.2019 (pubblicato sul BURC n. 77/2019).
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
- a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL e con i monitoraggi effettuati a livello regionale, in attuazione del DCA n. 103 del 06.12.2019, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;
  - b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
  - c) esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni, forniti dal coordinatore del tavolo tecnico, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:

BRANCA	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D
Radiodiagnostica	Radiologia tradizionale di base ed ecografia	Radiologia tradizionale, ecografia e TAC	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN ≤ 1 tesla	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN > 1 tesla
Medicina nucleare	Scintigrafie	Scintigrafie e PET	Strutture accreditate per la MN soltanto per le PET/TC 92.11.6,	

		(comprese le PET/TC)	92.11.7 e 92.18.6, con macchina ibrida	
--	--	----------------------	--	--

4. Il valore medio della branca "*Branche a Visita*" sarà determinato ed applicato, separatamente, per le prestazioni di medicina iperbarica, rispetto alle altre prestazioni della branca; per queste ultime, in considerazione delle rilevanti differenze esistenti nell'ambito di tale branca, è facoltà della ASL di determinare ed applicare il valore medio in base alle diverse BRANCHE SPECIALISTICHE in cui ricadono le singole prestazioni, come definite nell'allegato n. 3 al decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 e s.m.i.
5. Il valore medio della branca "*Medicina Nucleare*" - *Tipologia B* sarà determinato ed applicato separatamente per le prestazioni di scintigrafia (B.1) e di PET (B.2), con possibilità per l'ASL di applicare una ulteriore diversificazione, laddove nell'ambito della tipologia B sussistono centri che effettuano o meno le prestazioni di PET/TC.

#### **Art. 7**

##### **(documentazione delle prestazioni e modalità di pagamento delle prestazioni)**

1. La sottoscritta struttura privata si impegna a documentare l'attività sanitaria erogata a mezzo dei flussi informativi di cui al successivo art. 9, che costituiscono il riferimento anche per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La fattura relativa alle prestazioni erogate in ciascun mese potrà essere emessa solo dopo il completamento delle operazioni di trasmissione dei dati di erogazione di cui al successivo art. 9 e dovrà essere accompagnata dall' "*attestazione delle operazioni registrate nel Sistema TS ai sensi del DM 2 novembre 2011*", comprovante l'invio dei dati, utilizzando la funzionalità appositamente predisposta sul Sistema TS. In mancanza, l'ASL respingerà la fattura.
2. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa al netto della compartecipazione, eventualmente maggiorato del valore economico netto del margine di tolleranza, riconosciuto liquidabile ai sensi del precedente art. 5, comma 3, a condizione che siano state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma precedente: in particolare, il File C mensile deve risultare uguale, per numero di prestazioni e valore economico, alla somma dei dati di erogazione trasmessi giorno per giorno nel FILE C giornaliero; e purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva liquidabile, cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti già liquidati dall'inizio dell'anno solare (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati, fatta salva la possibilità di recupero nei mesi successivi).
3. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ma, comunque, a non meno di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. **Le eventuali decurtazioni per sfioramento del vincolo di costo medio saranno applicate dalla ASL a partire dal saldo del primo semestre, e saranno conguagliate in aumento o in diminuzione nei saldi successivi. In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà e pagherà anche l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n.800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.** Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta ASL potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

precedente art. 5, che dovranno essere ricevute dalla ASL almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento del saldo. L'eventuale recupero economico, collegato agli esiti dei controlli nei confronti della struttura privata, verrà effettuato da parte della ASL a conclusione delle procedure di controllo, indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate. Pertanto la liquidazione di somme, effettuata in favore delle strutture private accreditate, si considera provvisoria fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime.

4. Contestualmente all'acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, la ASL provvederà ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992).
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, non sarà liquidato e dovrà essere stornato da apposite note di credito, salvo conguaglio in sede di saldo annuale.
6. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
  - a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
  - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
  - c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
  - d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.
10. Ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:

codice IBAN: **IT66S0306940177002700001347**; presso: **Intesa San Paolo Filiale di San Giuseppe Vesuviano**, generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: **dott. Miranda Alessandro**, CF **MRNLSN51M22F839W** e **Miranda Michele** CF **MRNMHL55S15F839F** e **ACANFORA STEFANO** CF **CNFSFN63L27F839I** impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

**Art. 8**

**(variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti)**

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

1. Il coordinatore del tavolo tecnico di cui all'art. 6, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4, e lo comunica agli altri componenti del tavolo tecnico ed alla sottoscritta struttura accreditata.
2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito alla sottoscritta struttura privata di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (VMP), determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 e all'art. 6, che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale. Il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio – settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
3. Il divieto di cui al comma precedente è tassativo e inderogabile. Eventuali situazioni particolari, su proposta del tavolo tecnico e se ritenute dalla ASL meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della ASL di proposta di deroga, da sottoporre all'approvazione della Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria.
5. Al fine di evitare disparità di comportamento tra i vari tavoli tecnici e/o disequilibranze applicative del presente contratto le AA.SS.LL. sono tenute a relazionare con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Commissione Regionale di Controllo, istituita dal DCA n. 103 del 06.12.2019, sulla attuazione degli adempimenti previsti dal presente protocollo, comprese le attività svolte nell'ambito del tavolo tecnico.
6. In considerazione delle specificità della branca, l'ASL competente per territorio potrà consentire a propri centri di Diabetologia di derogare al limite del 10% di cui al precedente comma 2, fino a raggiungere un superamento massimo del VMP di branca del 50%, qualora il centro interessato rimanga entro una spesa annua per paziente di euro 240,00= (soglia di attenzione fissata dal DCA n. 88/2016, oltre la quale le ASL sono tenute ad effettuare approfondimenti e verifiche).

**Art. 9**

**(debito informativo e CUP regionale)**

1. La sottoscritta struttura privata con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
  - a) ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema **INFO**rmativo saNità Campan**IA** di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.), accettando fin d'ora che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP SINFONIA, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato, e secondo le nuove modalità operative ed evolutive che la Direzione Generale per la Tutela della Salute o la Giunta regionale potranno disporre. Tenuto conto dell'avanzamento progettuale dell'estensione del Sistema informativo CUP Sinfonia, tale disposizione dovrà essere attuata entro il 29 febbraio 2024;
  - b) ad adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi - File C e flussi previsti dal DM 2 novembre 2011 (Ricetta Dematerializzata) e dall'art. 50, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dagli appositi decreti e/o direttive del Direttore Generale per la Tutela della Salute;

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

- c) ad alimentare il flusso giornaliero e mensile del File C fornendo le esatte informazioni su tutte le prestazioni erogate, prescritte su ricette dematerializzate e su ricette cartacee (c.d. ricette rosse) del SSN, secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi regionali del progetto SINFONIA e, quindi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 359 del 20.12.2019 e s.m.i.;
  - d) ad assicurare che il File C mensile sia uguale, per numero di prestazioni e valore, alla somma dei dati di erogazione giornaliera, trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e s.m.i. e dei dati di erogazione trasmessi con il flusso mensile art. 50, comma 5.
2. La sottoscritta ASL effettuerà i controlli, in relazione alle ricette dematerializzate delle prestazioni ambulatoriali erogate, attraverso la verifica dei dati elettronici resi disponibili dal Sistema TS con la lista delle ricette dematerializzate (NRE) erogate nel mese e registrate sul SAC, come sancito dal D.L. 78/2010 art. 11, comma 16 e quanto presente nel FILE C. In caso di irregolarità formali la struttura privata potrà procedere alla regolarizzazione dei flussi informativi, ove ancora possibile e consentito. Eventuali incongruenze potranno determinare la sospensione dei pagamenti finché non saranno state rimosse.
3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'ufficio preposto della ASL, sulla base dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) ai sensi del DCA n. 103/2019, procederà a specifica contestazione, anche ai fini della eventuale decurtazione degli importi non dovuti.
4. La struttura privata è responsabile della completezza e qualità dei dati trasmessi. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore, qualora non tempestivamente rimosso, costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento. In tal caso la sottoscritta ASL proporrà alla Regione con delibera motivata la sospensione dell'accREDITAMENTO sino al permanere dell'inadempimento, fatta salva la possibilità che si giunga alla revoca dell'accREDITAMENTO da parte degli organi competenti per grave inadempimento.

**Art. 10**

**(fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati)**

- 1. Al fine di garantire la trasmissione della documentazione sanitaria al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), ove previsto da norme nazionali o regionali, la sottoscritta struttura privata si impegna ad adempiere a quanto necessario, per garantire l'interoperabilità del proprio sistema informatico ai fini dell'invio al FSE dei dati del cittadino, con quanto realizzato dalla Regione in materia di specifiche tecniche e supporto informatico per i relativi test.
- 2. L'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico dovrà avvenire secondo le nuove Linee Guida FSE 2.0 ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 20.05.2022 - *Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico* (G.U. n. 160 del 11.07.2022) e s.m.i.
- 3. Ai fini della corretta gestione dei dati personali delle prestazioni oggetto del presente contratto, la sottoscritta ASL, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la sottoscritta struttura privata "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati. La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto, recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
- 4. La sottoscritta struttura privata, in qualità di "Responsabile del Trattamento" si impegna a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative più adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla ASL sia conforme ai requisiti del citato Regolamento UE, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla ASL stessa e/o dalla Regione.



**Art. 11**

**(precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)**

1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. *Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico – NSO*), non costituisce riconoscimento giuridico della quantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

**Art. 12**

**(efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché, in via provvisoria, all'esercizio 2024, in esecuzione delle delibere richiamate in premessa.
2. Il presente contratto sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

**Art. 13**

**(norme finali)**

1. In caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL valuterà l'eventuale rischio di soccombenza, effettuando – se del caso – appositi accantonamenti al fondo rischi a fronte delle somme in contestazione, fino alla definizione del contenzioso stesso.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere le delibere richiamate in premessa.

**Art. 14**

**(Clausola di salvaguardia)**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

**Distretto Sanitario n. 52 contratto BaV Casa di Salute Santa Lucia per l'esercizio Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 DGRC n.800 del 29/12/2023**

li 12/02/2024

*[Firma]*

Timbro e firma della ASL \_\_\_\_\_  
Il Direttore Generale

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 52

dott.ssa Carolina Peluso  
ASL NA 3 SUD  
DISTRETTO SANITARIO 5  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa CAROLINA PELUSO

CASA DI SALUTE  
"S. LUCIA" S.r.l.  
Via Aielli s.n.c.  
80047 S. GIUSEPPE VES. NO (NA)

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 7, comma 6: ("A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"), l'art. 13, comma 2: "Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti", e l'intero art. 14 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete per espressa accettazione:

"Art. 14

(Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto".

Timbro e firma della ASL \_\_\_\_\_  
Il Direttore Generale

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 52

dott.ssa Carolina Peluso  
ASL NA 3 SUD  
DISTRETTO SANITARIO 5  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa CAROLINA PELUSO

CASA DI SALUTE  
"S. LUCIA" S.r.l.  
Via Aielli s.n.c.  
80047 S. GIUSEPPE VES. NO (NA)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39596163	Data richiesta	08/02/2024	Scadenza validità	07/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CASA DI SALUTE S.LUCIA S.R.L.
Codice fiscale	00543440630
Sede legale	VIA AIELLI 109 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 80047

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 279019/2023 DEL  
12/09/2023**

**CASA DI SALUTE S.LUCIA  
SRL**

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) VIA AIELLI S.C. CAP 80047
Domicilio digitale/PEC	casadisalutesantaluciasrl@pec.i t
Numero REA	NA - 216344
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00543440630
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Amministratore	ACANFORA STEFANO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore	PALMA GENNARO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.  
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto  
digitale dell'imprenditore all'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it)

*Estremi di firma digitale*  
Digitally signed by NICOLA PISAPIA  
Date: 13/09/2023 10:31:11 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di NAPOLI

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Capitale e strumenti finanziari .....	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
4 Amministratori .....	5
5 Sindaci, membri organi di controllo .....	6
6 Attività, albi ruoli e licenze .....	8
7 Sede ed unità locali in provincia .....	8
8 Protocollo evaso .....	9

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00543440630 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 17/06/1961
<b>Sistema di amministrazione</b>	piu' amministratori (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRSI A CLINICA CHIRURGICA- OSTETRICO E MED ICA ED ALTRE SPECIALITA', CON ESCLUSIONE DELLE MALATTIE CONTAGIOSE E MENTALI; - HA PER OGGETTO, INOLTRE LA GESTIONE DELLA CLINICA STESSA. I SANITARI FONDATORI O ...
<b>Poteri da statuto</b>	TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHE' LA RAPPRESEN TANZA LEGALE ED I POTERI DI FIRMA SPETANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

### Estremi di costituzione

<b>iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00543440630 del Registro delle Imprese di NAPOLI Precedente numero di iscrizione: NA049-1961-413 Data iscrizione: 19/02/1996
------------------------------------	---

<b>sezioni</b>	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
----------------	--

<b>informazioni costitutive</b>	Denominazione: CASA DI SALUTE S.LUCIA SRL Data atto di costituzione: 17/06/1961
---------------------------------	--

### Sistema di amministrazione e controllo

<b>durata della società</b>	Data termine: 31/12/2050
-----------------------------	--------------------------

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva

**organi amministrativi**

**piu' amministratori (in carica)**

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

**Oggetto sociale**

LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRSI A CLINICA CHIRURGICA-OSTETRICO E MEDICA ED ALTRE SPECIALITA', CON ESCLUSIONE DELLE MALATTIE CONTAGIOSE E MENTALI; - HA PER OGGETTO, INOLTRE LA GESTIONE DELLA CLINICA STESSA. I SANITARI FONDATORI O I SANITARI CHE SIANO CONIUGI, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO DI SOCI FONDATORI POSSONO STUDIARE, RICOVERARE E COMUNQUE CURARE GLI AMMALATI CHE VI INDIRIZZANO CON PRECEDENZA SU QUALSIASI ALTRO SANITARIO. ALTRI SANITARI, ANCHE SE SOCI, NON POTRANNO ESERCITARE LA LORO PROFESSIONE IN CLINICA SE NON CON IL GRADIMENTO UNANIME DEGLI ALTRI SOCI FONDATORI, QUALORA ABBIANO IL CONIUGE, UN PARENTE O UN AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO CHE ESERCITI LA PROFESSIONE DI SANITARIO. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE COSTRUIRE UN FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI DA DESTINARSI AD ABITAZIONE DEI SANITARI E DEI SOCI, AVVALENDOSI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA EDILIZIA POPOLARE. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, OPERAZIONI ESCLUSA LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE 216/74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) ED IMMOBILIARI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI FONDIARI IPOTECARI; POTRA' INOLTRE PRESTARE FIDEISSIONI A FAVORE DI TERZI, SIANO ESSI ENTI O PERSONE SIA FISICHE CHE GIURIDICHE, ED ASSUMERE DA TERZI. SI PRECISA CHE L'ATTIVITA' FINANZIARIA NON E' SVOLTA IN PREVALENTE E NON RIVOLTA AL PUBBLICO.

**Poteri**

**poteri da statuto**

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHE' LA RAPPRESENTANZA LEGALE ED I POTERI DI FIRMA SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

**poteri associati alla carica di Amministratore Unico**

ART. 19) L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED HA QUINDI LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVA IN MODO TASSATIVO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' AVVALERSI, NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'OPERA DI CONSULENTI LEGALI, CONTABILI E FISCALI PER LA ILLUSTRAZIONE DI PARTICOLARI TECNICI DEL BILANCIO E DI OGNI ALTRO ARGOMENTO INERENTE L'ATTIVITA' SOCIALE

ART. 25) GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO.

QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, QUALE SOSTITUTO DEL PRESIDENTE E AGLI ALTRI CONSIGLIERI A CUI E' STATA CONFERITA, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NEL LIMITI DELLA DELEGA.

IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SPETTA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'; L'ESERCIZIO DI TALE POTERE IN VIA DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA E' DETERMINATO DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA, O IN MANCANZA, SI INTENDE DISGIUNTIVO. AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO, INOLTRE I SOCI POSSONO ASSEGNARE LORO UN COMPENSO ANNUALE, IN MISURA FISSA O PROPORZIONALE AGLI UTILI DI ESERCIZIO, E RICONOSCERE UN'INDENNITA' DI FINE MANDATO, DA ACCANTONARE ANNUALMENTE IN UNA APPOSITA VOCE DELLO STATO PATRIMONIALE. IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI, IL LORO COMPENSO E' STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA.

## Altri riferimenti statutari

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IL DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE AD EURO 2.900.000,00 DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2013, IN OGNI CASO TALE TERMINE AI SENSI DELL'ART. 2481 BIS, 2° COMMA C.C. NON POTRA' ESSERE INFERIORE A TRENTA GIORNI DAL MOMENTO IN CUI SARA' COMUNICATO AI SOCI CHE L'AUMENTO DI CAPITALE PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO.

SE L'AUMENTO DI CAPITALE NON E' INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO NEL SOPRA INDICATO TERMINE IL CAPITALE E' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE.

\*\*\*\*\*  
CON DECRETO DEL 24 GENNAIO/8 MARZO 2014, IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO NELL'INTERESSE DELLA DOTT. LUISA MIRANDA ED HA SOSPESO L'ESECUZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DELLA CASA DI SALUTE SANTA LUCIA SRL IN DATA 21.12.2012 (VERBALE PER NOTAIO DENTE REP. 190320, RACC. 27723)

\*\*\*\*\*  
CON SENTENZA N.3316/2019 ,PUBBLICATA IL 26/03/2019 RG N.21055/2013 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA :  
1)ACCOGLIE LA DOMANDA DEL SOCIO LUISA MIRANDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E PER L'EFFETTO DI TALE DOMANDA DICHIARA LA NULLITA' DELLA DELIBERAZIONE DI RIPIANAMENTO DELLA PERDITA' DI EURO 624.173,27 EURO DI CUI AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 21/12/2012 ATTO PER NOTAIO DENTE FRANCESCO , REP.190320;

2)ACCOGLIE LA DOMANDA E PER L'EFFETTO DELLE DELIBERAZIONE DELLASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DI AUMENTO DEL CAPITALE DA EURO 1.500.000,00 EURO HA EURO 1.900.000,00 A TITOLO GRATUITO E DA EURO 1.900.000,00 AD EURO 2.900.000,00 A TITOLO ONEROSO DI CUI AL VERBALE DEL 21/12/2012 DI CUI SOPRA;  
3)CONDANNA LA SOCIETA' A RIMBORSARE MIRANDA LUISA LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 2932,00 PER SPESE VIVE, EURO 15.000,00 PER COMPENSI OLTRE RIMBORSO FORFETTARIO DEL 15 % IVA E CPA COME PER LEGGE.

4) IN ORDINE ALLA DOMANDA DI SCIoglimento FORMULATA EX ART.2484 N.4 NE DISPONE LA SEPARAZIONE AI SENSI DELL'ART.103 COMMA 2 E 104 C.P.C.CONFORMAZIONE A CURA DELLA CANCELLERIA IL NUOVO FASCICOLO COME DA SEPARATA ORDINANZA

### deposito statuto aggiornato

### modifica articoli dello statuto

SI E' PROCEDUTO ALLA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10,17,18,19,20,21,25 E 27

IL SOCIO MIRANDA LUISA CON ATTO DEL 19 OTTOBRE 2008, NOTIFICATO IN DATA 11 NOVEMBRE 2008 HA CITATO LA SOCIETA' NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, A COMPARIRE INNANZI AL TRIBUNALE DI NOLA, SEZ. E GIUDICE A DEISIGNARSI, PER IVI SENTIR ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI:  
ACCERTARE E DICHIARARE L'INVALIDITA', SUB SPECIE DI NULLITA' E/O ANNULLABILITA', DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA', DEL 29.06.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2007, CON OGNI PROVVEDIMENTO CONSEQUENZIALE E/O NECESSARIO, IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELL'ATTO DI CITAZIONE (EX D.LGS 17.01.2003, N5), CHE ALLA PRESENTE SI ALLEGA.

ART. 20) GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE O DI AMMINISTRATORE DI ALTRA SOCIETA' CONCORRENTE, SALVO AUTORIZZAZIONE ESPRESSA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

## 2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	5.000.000,00
	Sottoscritto:	5.000.000,00
	Versato:	5.000.000,00

### 3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 22/06/2022**  
pratica con atto del 20/06/2022

capitale sociale

Data deposito: 22/06/2022  
Data protocollo: 22/06/2022  
Numero protocollo: NA-2022-128263  
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
5.000.000,00 Euro

**Proprieta'**

**MIRANDA ALESSANDRO**

Quota di nominali: 1.367.960,00 Euro  
Di cui versati: 1.367.960,00  
Codice fiscale: MRNLSN51M22F839W  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
OTTAVIANO (NA) VIA QUATTROGRANI 12 CAP 80044

**Proprieta'**

**MIRANDA MICHELE**

Quota di nominali: 1.367.960,00 Euro  
Di cui versati: 1.367.960,00  
Codice fiscale: MRNMHL55S15F839F  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) VIA QUATTROGRANI 12 CAP 80047

**Proprieta'**

**MIRANDA LUISA**

Quota di nominali: 896.120,00 Euro  
Di cui versati: 896.120,00  
Codice fiscale: MRNLSU54C47F839H  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIA FRANCESCO CARACCILO 16 CAP 80122

**Proprieta'**

**PIZZUTI ELEONORA**

Quota di nominali: 1.367.960,00 Euro  
Di cui versati: 1.367.960,00  
Codice fiscale: PZZLNR57L45H501E  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
ROMA (RM) VIA BARNABA TORTOLINI 30 CAP 00197

QUOTA COMUNE ED INDIVISA EREDITATA, PER MORTE DEL SOCIO MIRANDA MASSIMO, DAI SIG NORI:  
PIZZUTI ELEONORA (C.F. PZZLNR57L45H501E), MIRANDA FERNANDO (C.F. MRNFNN84H 19H931E)  
MIRANDA FRANCESCO (C.F. MRNFNC87P08H931F) , I QUALI A NORMA DELL'ART. 8 DELLO STATUTO  
SOCIALE NOMINANO LORO "RAPPRESENTANTE COMUNE" LA SIGNORA PIZZUTI ELEONORA (C.F.  
PZZLNR57L45H501E)

### 4 Amministratori

**Amministratore**  
**Amministratore**

**ACANFORA STEFANO**  
**PALMA GENNARO**

**Rappresentante dell'impresa**  
**Rappresentante dell'impresa**

**Organi amministrativi in  
carica**  
piu' amministratori

Numero componenti: 2



## Elenco amministratori

### Amministratore

**ACANFORA STEFANO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a NAPOLI (NA) il 27/07/1963

Codice fiscale: CNFSFN63L27F839I

*domicilio*

LACCO AMENO (NA)

VIA CASAMONTE 26 CAP 80076

*carica*

**amministratore**

Data atto di nomina: 11/09/2023

Data iscrizione: 13/09/2023

Durata in carica: a tempo indeterminato

*poteri*

IL DOTT. STEFANO ACANFORA AVRA' DURATA IN CARICA FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRIMO BILANCIO SUCCESSIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 CC INSTAURATO DALLA SOCIA LUISA MIRANDA ( TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 2927/2023 VG)

\*\*\*\*\*

AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO, ED AI NUOVI SINDACI NOMINATI VIENE CONFERITO LO SPECIFICO INCARICO:

- DI ATTIVARSI SENZA INDUGIO PER ACCERTARE SE SUSSISTANO LE VIOLAZIONI DENUNZiate DAL SOCIO LUISA MIRANDA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 ATTIVATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI (R.G. 2927/2023 VG)

- E, IN CASO POSITIVO, DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA PER ELIMINARLE RIFERENDO PERIODICAMENTE, CON CADENZA TRIMESTRALE, ALL'ASSEMBLEA ED AL TRIBUNALE SUGLI ACCERTAMENTI E SULLE ATTIVITA' COMPIUTE.

\*\*\*\*\*

### Amministratore

**PALMA GENNARO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a OTTAVIANO (NA) il 27/04/1954

Codice fiscale: PLMGNR54D27G190E

*domicilio*

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

VIA SCOPARI 133 CAP 80047

*carica*

**amministratore**

Data atto di nomina: 11/09/2023

Data iscrizione: 13/09/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

## 5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	OTTAIANO ANTONIO
Sindaco	FONTANELLA SERGIO
Sindaco	RANIERI FELICE
Sindaco Supplente	MANGANARO MASSIMILIANO
Sindaco Supplente	AVITABILE ANTONIO

### Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Durata in carica: fino approvazione del bilancio

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

### Presidente Del Collegio Sindacale

**OTTAIANO ANTONIO**

*domicilio*

Nato a NAPOLI (NA) il 26/01/1960  
Codice fiscale: TTNNTN60A26F839S  
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)  
VIALE DEGLI ULIVI 191 CAP 80040

*carica*

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina: 19/06/2023  
Data iscrizione: 20/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Numero: 65300  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

### Sindaco

**FONTANELLA SERGIO**

*domicilio*

Nato a AFRAGOLA (NA) il 07/09/1964  
Codice fiscale: FNTSRG64P07A064X  
CASAVATORE (NA)  
VIA TAVERNA ROSSA 137 CAP 80020

*carica*

**sindaco**  
Data atto di nomina: 19/06/2023  
Data iscrizione: 20/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Numero: 96205  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

### Sindaco

**RANIERI FELICE**

*domicilio*

Nato a OTTAVIANO (NA) il 26/10/1969  
Codice fiscale: RNRFLC69R26G190B  
OTTAVIANO (NA)  
VIA ADOLFO RANIERI 2 CAP 80044

*carica*

**sindaco**  
Data atto di nomina: 19/06/2023  
Data iscrizione: 20/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Numero: 98039  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

### Sindaco Supplente

**MANGANARO MASSIMILIANO**

*residenza*

Nato a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 30/07/1965  
Codice fiscale: MNGMSM65L30H892U  
NAPOLI (NA)  
PIAZZA ASCENSIONE 10 CAP 80121

carica

**sindaco supplente**

Data atto di nomina: 19/06/2023

Data di prima iscrizione: 09/02/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 96979

Data: 15/10/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## Sindaco Supplente

**AVITABILE ANTONIO**

Nato a POMPEI (NA) il 02/02/1968

Codice fiscale: VTBTN68B02G813A

domicilio

TORRE ANNUNZIATA (NA)

CORSO UMBERTO I 131 CAP 80058

carica

**sindaco supplente**

Data atto di nomina: 19/06/2023

Data iscrizione: 20/07/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 94376

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## 6 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività  
dell'impresa

03/07/1980

Attività esercitata

CASA DI CURA

## Attività

inizio attività  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 03/07/1980

attività esercitata nella sede legale

CASA DI CURA

## 7 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

VIA AIELLI S.C. CAP 80047

Telefono: 081 5295838

Domicilio digitale/PEC

casadisalutesantaluciasrl@pec.it

Partita IVA

01243511217

Numero repertorio economico  
amministrativo (REA)

NA - 216344

Data iscrizione Registro Ditte

26/08/1961

Unità Locale n. NA/2

VIA G.DI LUGGO 233-225 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)  
CAP 80047

Sedi secondarie ed unità  
locali

Unita' Locale n. NA/2

Indirizzo

Deposito  
Data apertura: 04/07/2008  
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)  
VIA G.DI LUGGO 233-225 CAP 80047

## 8 Protocollo evaso

Protocollo n. 279019/2023  
del 12/09/2023

moduli

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• cessazione amministratori

Data atto: 11/09/2023

Data iscrizione: 13/09/2023

scritta

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 11/09/2023

Data iscrizione: 13/09/2023

scritta

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 11/09/2023

Data iscrizione: 13/09/2023

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 13/09/2023

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 13/09/2023

• **ACANFORA STEFANO**

Codice fiscale: CNFSFN63L27F839I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 19/06/2023, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

IL DOTT. STEFANO ACANFORA AVRA' DURATA IN CARICA FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE

DEL PRIMO BILANCIO SUCCESSIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 CC  
INSTAURATO DALLA SOCIA LUISA MIRANDA ( TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 2927/2023  
VG)

\*\*\*\*\*

AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO, ED AI NUOVI SINDACI NOMINATI VIENE CONFERITO LO  
SPECIFICO INCARICO:

- DI ATTIVARSI SENZA INDUGIO PER ACCERTARE SE SUSSISTANO LE VIOLAZIONI  
DENUNZiate DAL SOCIO LUISA MIRANDA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 ATTIVATO  
INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI (R.G. 2927/2023 VG)
- E, IN CASO POSITIVO, DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA PER  
ELIMINARLE RIFERENDO PERIODICAMENTE, CON CADENZA TRIMESTRALE, ALL'ASSEMBLEA ED  
AL TRIBUNALE SUGLI ACCERTAMENTI E SULLE ATTIVITA' COMPIUTE.

\*\*\*\*\*

Data iscrizione: 13/09/2023

• **PALMA GENNARO**

Codice fiscale: PLMGNR54D27G190E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 11/09/2023

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023



ESTRADA, JPTC ON 06/07/2014  
2336 p1 s0-1961 063014

VIA CASAMONTE, N. 26 LAICO ARENO (NA)



C<ITACA444870R4<<<<<<<<<<<<  
6307273M3207279ITA<<<<<<<<<2  
ACANFORA<<STEFANO<<<<<<<<<<<

REPUBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

CA444870R

LEONARDI

COGNOME / SURNAME  
ACQUAFORA

ANNO / YEAR  
21/07/2022

LUOGO DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
NAPOLI (NA) 21/07/1963

SESSO / SEX  
M 173

IMPRONTA / IMPRESSION  
13.04.2022

NUMERO DEL TITOLO DI  
DOCUMENT IDENTIFICATION

77.07.2022

882458



# *Ministero dell'Interno*

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR\_NAUTG\_Ingresso\_0316084\_20231005

CODICE FISCALE: CNFSFN63L27F839I

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

SI COMUNICA

CHE A CARICO DEL SUINDICATO STEFANO ACANFORA E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011.

data

05/10/2023

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA  
BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA